REGOLAMENTO (CEE) N. 2727/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

che modifica, in materia di nomenclatura tariffaria, il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofutticoli ed i regolamenti nn. 136/66/CEE, 120/67/CEE, 121/67/CEE, 123/67/CEE, 1009/67/CEE, (CEE) 805/68, (CEE) 2142/70 e (CEE) 827/68, relativi all'organizzazione comune dei mercati rispettivamente nel settore dei grassi, dei cereali, delle carni suine, del pollame, dello zucchero, delle carni bovine, della pesca, nonché per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione di Bruxelles, del 15 dicembre 1950, sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali ; che la tariffa doganale comune è stata redatta in base a detta nomenclatura ;

considerando che il Consiglio di cooperazione doganale può raccomandare alle parti contraenti di apportare modifiche alla Convenzione e, pertanto, alla nomenclatura che ne fa parte ;

considerando che, in data 9 giugno 1970, detto Consiglio ha emesso una raccomandazione volta a modificare la nomenclatura ; che tale raccomandazione è stata parzialmente accolta con decisione del Consiglio del 21 giugno 1971 (1) ; che è opportuno adeguare in conseguenza la nomenclatura della tariffa doganale comune per tener conto, in particolare, dell'evoluzione tecnica e delle modifiche che essa comporta negli scambi internazionali ;

considerando che talune sottovoci della tariffa doganale comune riguardanti il settore agricolo hanno perduto il loro significato economico ; che, per semplificare la tariffa doganale comune, è opportuno sopprimere tali sottovoci ;

considerando che l'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1150/71 (3), e l'allegato al regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 (5), contengono elenchi di prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, per i quali la nomenclatura della tariffa doganale comune è stata modificata ; che è opportuno aggiornare tali elenchi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento n. 23 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2423/70 (7), è completato dalla frase seguente : « ad esclusione della sottovoce 08.05 F ».

Articolo 2

L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (9), è modificato come segue :

1. nella lettera b) :
   — invece di « ex 15.07 » si legga « 15.07 B, C, D »,
   — invece di « ex 15.17 » si legga « 15.17 B »,
   — invece di « ex 23.04 » si legga « 23.04 B » ;
2. nella lettera c) :
   — invece di « ex 15.07 » si legga « 15.07 A » ;
3. nella lettera d) :
   — invece di « ex 07.01 N » si legga « 07.01 N »,
   — invece di « ex 07.02 » si legga « 07.02 A »,
   — invece di « ex 07.03 A » si legga « 07.03 A » ;

(1) GU n. L 137 del 23. 6. 1971, pag. 10.
(2) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(3) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.
(4) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(5) GU n. L 115 del 27. 5. 1971, pag. 16.
(6) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(7) GU n. L 261 del 2. 12. 1970, pag. 1.
(8) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(9) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.

4. nella lettera e) :

— invece di « ex 15.17 » si legga « 15.17 A »,

— invece di « ex 23.04 » si legga « 23.04 A » ;

Articolo 3

1. L'allegato A del regolamento n. 120/67/CEE è modificato come segue :

a) invece di « 07.06 B » si legga « 07.06 A » ;

b) la designazione dei prodotti di cui alla voce 11.09 della tariffa doganale comune è sostituita dalla designazione seguente :

« Glutine di frumento, anche allo stato secco » ;

c) dopo la sottovoce 23.02 A, inserire la sottovoce seguente :

« 23.03 A I Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso ».

2. L'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE è modificato come segue : La designazione dei prodotti di cui alle voci 29.14 e 29.16 della tariffa doganale comune è sostituita dalla designazione seguente :

« 29.14 Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :

ex A. Acidi monocarbossilici, aciclici saturi :

— Esteri di sorbite

ex B. Acidi monocarbossilici, aciclici non saturi :

— Esteri di sorbite

29.16 Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :

A. Acidi carbossilici a funzione alcool :

V. Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri

ex VIII. altri :

— Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri. »

Articolo 4

L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71 [2], è modificato come segue :

1. invece di « ex 02.01 B II » si legga « 02.01 B II c) » ;

2. invece di « ex 02.05 » si legga « 02.05 A e B » ;

3. la designazione dei prodotti di cui alle sottovoci « 02.05 A e B » è sostituita dalla designazione seguente :

« Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), e grasso di maiale non pressato né fuso, né estratto con solventi, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato ».

4. la designazione dei prodotti di cui alla sottovoce 15.01 A è sostituita dalla designazione seguente :

« Strutto ed altri grassi di maiale pressati, fusi o estratti a mezzo di solventi ».

Articolo 5

L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71, è modificato come segue :

1. invece di « ex 02.05 » si legga « 02.05 C » ;

2. invece di « ex 16.02 B I » si legga « 16.02 B I » ;

3. la designazione dei prodotti di cui alla sottovoce 02.05 C è sostituita dalla designazione seguente :

« Grasso di volatili non pressato né fuso, né estratto con solventi, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato » ;

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
[2] GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.
[3] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

4. la designazione dei prodotti di cui alla sottovoce 15.01 B è sostituita dalla designazione seguente :

« Grasso di volatili pressato, fuso od estratto con solventi ».

Articolo 6

1. I numeri della tariffa doganale comune di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, sono modificati come segue :

alla lettera d) — invece di « ex 17.02 » si legga « 17.02 da C a F »,

— invece di « ex 17.05 » si legga « 17.05 C » ;

alla lettera e) — invece di « 23.03 » si legga « ex 23.03 B ».

2. L'allegato al regolamento n. 1009/67/CEE è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 7

1. La designazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71, è sostituita dalla designazione seguente :

« 15.02 B I Sevi della specie bovina, greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti "primo sugo" ».

2. La sezione b) dell'allegato al regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituita dalla sezione seguente :

« *Sezione b)*

02.06 C I a) Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate :

1. non disossate
2. disossate ».

Articolo 8

1. L'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca [2], è modificato come segue :

a) lettera b) :

la designazione dei prodotti di cui alla voce 03.02 è sostituita dalla designazione seguente :

« Pesci secchi, salati o in salamoia ; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura » ;

b) lettera d) : invece di « ex 05.15 », si legga « 05.15 » ;

c) lettera g) : invece di «ex 23.01» si legga « 23.01 ».

2. L'allegato V al regolamento (CEE) n. 2142/70 è modificato come segue :

a) le sottovoci 03.01 A II a) e b) sono sostituite dalla sottovoce « 03.01 A II : Anguille » ;

b) la designazione dei prodotti di cui alla voce 03.02 è sostituita dalla designazione seguente :

« 03.02 Pesci secchi, salati o in salamoia ; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura ;

A. Secchi, salati o in salamoia :

I. interi, decapitati o in pezzi :

a) Aringhe
b) Merluzzi
c) Acciughe (Engraulis sp.p.)
d) Ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)
e) Salmoni salati o in salamoia
f) altri

II. Filetti :

a) di merluzzi
b) di salmoni, salati o in salamoia
c) di ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius), salati o in salamoia
d) altri

B. Affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura :

I. Aringhe

II. Salmoni

III. Ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius)

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

[2] GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 1.

IV. Ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)

V. altri

C. Fegati, uova e lattimi

D. Farine di pesci ».

Articolo 9

L'elenco dei prodotti di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato [1], è modificato come segue :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
02.01	(immutato)
A	(immutato)
B	Frattaglie :
I	destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
II	altre :
a)	delle specie equina, asinina e mulesca
ex d)	non nominate, escluse le frattaglie della specie ovina
02.04	(immutato)
02.06	(immutato)
04.05	(immutato)
A	(immutato)
II	altre uova (diverse dalle uova di volatili da cortile)
B	(immutato)
II	altre uova (diverse da quelle atte ad usi alimentari)
04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.04	(immutato)
05.15 B	(immutato)
ex 07.05	(immutato)
07.06 B	(testo immutato)
ex 08.01	Datteri, manghi, mangoste, ... (immutato)
08.05 F	Noci di arec (o di betel) e noci di cola
ex capitolo 9	(immutato)
da 11.03 a ex 12.10	(immutato)
ex 15.02	Sevi della specie caprina, greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »
15.03	(immutato)
16.02	(immutato)
16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce
18.01 e 18.02	(immutato)
22.07 B	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, ad eccezione del vinello
23.01 A	(immutato)
23.02 B	(immutato)
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili, esclusi gli avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (eccetto le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove
A II	Ghiande di quercie, castagne d'India e residui della spremitura di frutta, esclusa la vinaccia
B	non nominati
23.07	Preparazioni foraggiere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali
A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini
C	non nominati

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1972.

(1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PEDINI

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum » C. Preparazione detta « cioccolato bianco » D. altri
ex 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
ex 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : A. Lieviti naturali vivi : II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07
ex 22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati » per la fabbricazione delle bevande : C. Bevande alcoliche : ex V. altri

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. Mannite III. Sorbite
29.10	Acetali, emiacetali e acetali ed emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : ex B. altri : — metilglucosidi
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : ex A. Acidi monocarbossilici aciclici saturi : — Esteri di mannite ed esteri di sorbite ex B. Acidi monocarbossilici aciclici non saturi : — Esteri di mannite ed esteri di sorbite
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi policarbossilici aciclici : ex V. altri : — acido itaconico, suoi sali e suoi esteri
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi carbossilici a funzione alcool : I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri ex VIII. altri : — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido etasaccarico, loro sali e loro esteri
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici : ex Q. altri : — Composti anidrici della mannite o della sorbite, esclusi il maltolo e l'isomaltolo
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42 : ex B. altri : — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri
29.44	Antibiotici : A. Penicilline

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove : Q. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri : — prodotti del cracking della sorbite